



ISTITUTO TECNICO ECONOMICO STATALE "M A C E D O N I O M E L L O N I"

Viale Maria Luigia, 9/a – 43125 – Parma
Tel 0521.282239 – Fax 0521.200567
info@itemelloni.gov.it – www.itemelloni.gov.it



REGOLAMENTO SUL DIVIETO DI FUMO NELLE AREE DI PERTINENZA DELL'ISTITUTO TECNICO ECONOMICO "MELLONI"

Delibera del Consiglio di Istituto n 28 del 16/06/2016

Art. 1-Riferimenti normativi

Il presente regolamento è emanato ai sensi della normativa vigente e in particolare:

- Art. 32 della Costituzione che tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo;
- Legge 11 novembre 1975, n. 584;
- C.M. n. 05.10.1976, n. 69;
- Legge 689/1981;
- D. P. C. M. 14/12/1995;
- Decreto Legislativo 30.12.1999, N. 507;
- legge 28/12/2001, n. 448;
- Legge 16.1.2003, n. 3, come modificata dall'art. 4 del D.L. 104 del 13/9/2013;
- Legge 31.10.2003, n. 306;
- Atti di Intesa Stato Regioni in materia di divieto di fumo del 21.12.95, 24.03.03, 16.12.04;
- Legge 30.12.2004, n. 311;
- Circolare n. 2/SAN 2005 del 14.01.2005;
- Circolare n. 2/SAN 2005 del 25.01.2005;
- Legge Finanziaria 2005;
- D.I. del 01.02 2001, n. 44;
- D.L.vo 30.03.2001, 165;
- C.C.N.L. del 29.11.2007 – Comparto Scuola
- Decreto Legislativo 81/2008
- CCNL scuola 2006-2009
- D.L. 104 del 13/9/2013

Art. 2-Finalità

Il presente Regolamento è redatto con una **finalità non repressiva, bensì educativa** e si prefigge di:

- a) tutelare la salute degli alunni, del personale e di tutti gli utenti dell'Istituzione Scolastica, sancito in generale dall'art. 32 della Costituzione, e dal D. Leg.vo 81/2008;
- b) prevenire l'abitudine al fumo;
- c) incoraggiare i fumatori a smettere di fumare;
- d) garantire un ambiente salubre, conformemente alle norme vigenti di sicurezza sul lavoro;
- e) fare della scuola un ambiente "sano", basato sul rispetto della persona e della legalità e che faciliti nelle persone scelte consapevoli orientate alla salute propria ed altrui;
- f) promuovere attività educative sul tema, inserite in un più ampio programma di educazione alla salute e opportunamente integrate nel Piano dell'Offerta Formativa (POF) dell'Istituzione Scolastica;
- g) far rispettare il divieto di fumo, stabilito dalle norme vigenti (legge 11 novembre 1975 n. 584 e successive modifiche, Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 dicembre 1995, legge 3 del 2003 e decreto legge 104 del 2013), in tutti i locali e in tutte le pertinenze dell'Istituto, anche all'aperto;
- h) dare visibilità alla politica sul fumo adottata, attivando interventi di informazione e sensibilizzazione;

Responsabilità del dirigente scolastico in qualità di datore di lavoro

Il datore di lavoro può essere chiamato a rispondere della tutela del lavoratore (non fumatore) in quanto la fonte di pericolo (fumo) è situato nella sua sfera di dominio;

Il datore di lavoro è obbligato a intervenire in quanto l'esposizione del lavoratore (non fumatore) avviene in occasione di lavoro (nel corso delle sue prestazioni);

Il datore di lavoro-dirigente scolastico deve dare la possibilità al fumatore di esercitare una sua libertà, ma deve, anzitutto, garantire il diritto alla salute dei propri dipendenti che ogni attività didattica svolta e ogni comportamento personale sia coerente con la mission educativa;

Ne discende che il divieto si configura come attuazione di un triplice mandato:

- uno in base alle disposizioni di sicurezza sul lavoro;
- uno in base alla legislazione specifica sul divieto di fumo;
- uno come obbligo morale nei confronti dell'istituzione educativa che rappresenta.

Art. 3-Locali soggetti al divieto di fumo

1. E' stabilito il divieto di fumo in tutti i locali dell'istituto: nei cortili, atri ed ingressi, aule, corridoi, uffici, archivi, biblioteche, scale, disimpegni, laboratori, palestre, sala docenti, sale per riunioni, area di attesa, bagni – comprese in generale “tutte le aree all'aperto di pertinenza dell'istituzione scolastica” (art.4, c.1, D.L. 104/2013)

2. E' fatto altresì divieto di utilizzo delle sigarette elettroniche nei locali chiusi dell'istituto (art.4, c.2, D.L. 104/2013)

3. Negli atri, nei corridoi, nella Palestra e negli altri spazi di pertinenza dell'Istituto, compresi gli spazi all'aperto, sono apposti cartelli con l'indicazione del divieto di fumo, della relativa norma, delle sanzioni applicabili, nonché l'indicazione dei preposti cui spetta vigilare nella struttura.

Art. 4-Soggetti preposti al controllo dell'applicazione del divieto di fumo e alla contestazione dell'infrazione -Soggetti incaricati di procedere all'accertamento e verbalizzazione

1. I responsabili preposti all'applicazione del divieto nella scuola, in attuazione dell'art. 4, comma 1, lettera b) del D. P. C. M. 14 /12 /1995, sono indicati sugli appositi cartelli di divieto di fumo e nell'Allegato C.

2. E' compito dei responsabili preposti:

Vigilare sulla corretta apposizione dei cartelli informativi, da collocarsi in posizione ben visibile in tutti i luoghi ove vige il divieto.

Vigilare sull'osservanza del divieto e procedere alla contestazione delle infrazioni.

3. I responsabili preposti al controllo dell'applicazione del divieto di fumo vengono individuati dal Dirigente Scolastico nelle persone di tutti i docenti in servizio, dei docenti incaricati della sorveglianza e in tutte le unità del personale A.t.a.

4. L'incaricato preposto non può, se non per giustificato motivo, rifiutare la designazione (in tal caso la motivazione dovrà essere comunicata per iscritto).

5. Con specifico incarico il Dirigente Scolastico individua tra i docenti gli agenti accertatori e verbalizzatori che restano in carica fino a revoca dell'incarico da parte del Dirigente Scolastico.

6. In presenza di eventuali difficoltà nell'applicazione delle norme antifumo, il Dirigente Scolastico può chiedere la collaborazione del Nucleo Antisofisticazione Sanità dei Carabinieri e delle altre autorità preposte all'osservanza del divieto.

7. Il personale incaricato di funzione di agente accertatore deve essere munito di apposita disposizione di nomina. Tale disposizione deve essere esibita in caso di contestazione immediata delle infrazioni al divieto di fumo, qualora il trasgressore sia persona non a conoscenza delle relative funzioni, unitamente a valido documento di riconoscimento e comunque sempre a richiesta del trasgressore stesso.

Art. 5-Sanzioni

1. Così come stabilito dall'art. 7 Legge 584/1975, come modificato dall'art. 52, comma 20, della Legge 28/12/2001 n. 448, e dall'art. 10 Legge 689/1981, come modificato dall'art. 96 D.Lgs. 507/1999, i trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 27,50 a €. 275,00. La misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni.

2. Coloro che, pur essendo preposti al controllo dell'applicazione del presente regolamento, non fanno rispettare le singole disposizioni, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 220,00 a €. 2.200,00.

3. I dipendenti della scuola che non osservino il divieto nei luoghi dove è vietato fumare, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste e in osservanza al Regolamento disciplinare, possono essere sottoposti a procedimenti disciplinari, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Sanzioni amministrative per il fumatore applicabili nella scuola (utente esterno, dipendente, studente)

Legge e articolo	Fatto illecito	Procedimento	** Importo in Euro	Chi vigila	Chi fa la multa
L.584/75 art. 1 L.3/2003 art.51 comma 1 D.L.104/2013 art. 4	Fumare in un luogo aperto al pubblico o all'utenza, e in tutte le aree all'aperto di pertinenza dell'istituzione scolastica	L. 689/81	Da 27,5 a 275 *Riducibile a 55	Tutto il personale in servizio	Funzionario incaricato
L.584/75 art. 1 L.3/2003 art.51 comma 1 D.L.104/2013 art. 4	Fumare in un luogo chiuso aperto al pubblico o all'utenza e in tutte le aree all'aperto di pertinenza dell'istituzione scolastica in presenza di donna incinta di bambini fino a 12 anni di età	L. 689/81	Da 55 a 550 *Riducibile a 110	Tutto il personale in servizio	Funzionario incaricato

* Art. 7 c.1 L. 584/75; art 52 L. 448/01; art 51 c. 5 L.3/03; art. 1 L.311/04.

**Si riduce nella forma più favorevole fra il doppio del minimo e il 1/3 del massimo

Sanzioni amministrative per il Dirigente Scolastico

Legge	Fatto illecito	Procedimento	**Importo in Euro	Chi vigila e fa la multa
L.584/75 Art. 1 e 2 L.3/2003 Art 51, commi 1,2,3	Non esporre la cartellonistica Non vigilare	L. 689/81	Da 220 a 2.200 *Riducibile a 440	Polizia Ammin. Locale Agenti o Ufficiali di PG

** Art. 7 c.2 L. 584/75; art 52 L. 448/01; art 51 c. 5 L.3/03; art. 1 L.311/04.

*Si riduce nella forma più favorevole fra il doppio del minimo e il 1/3 del massimo.

Art. 6 - Pagamento contravvenzioni

1. Ai sensi dell'art. 8 della legge 584/75, il trasgressore può provvedere al pagamento del minimo della sanzione, entro il termine perentorio di giorni 15 (quindici) dalla data di contestazione o della notificazione.

2. Le persone preposte al rispetto del divieto di fumo che non ottemperino alle disposizioni di legge e del presente regolamento sono ammesse a pagare, con effetto liberatorio, entro il termine di 60 giorni, la somma di € 400,00.

3. Il pagamento della sanzione amministrativa, da parte del trasgressore, può essere effettuato:

a. - in banca o presso gli Uffici postali utilizzando il modello F23 Codice tributo 131T e indicando la causale del versamento (Infrazione al divieto di fumo – ITE MELLONI - Verbale N. ____ del ____);

b. - direttamente presso la Tesoreria Provinciale competente per territorio;

c. - presso gli Uffici Postali tramite bollettino di conto corrente postale intestato alla Tesoreria Provinciale competente per Territorio, indicando la causale del versamento (come sopra).

4. L'interessato dovrà far pervenire, entro 60 giorni, a mano o per posta, la ricevuta del versamento alla Scuola, onde evitare l'inoltro del rapporto al Prefetto territorialmente competente.

Art. 7- Procedura di accertamento

Contestazione e Notificazione

La violazione deve essere contestata immediatamente (consegna di una copia del verbale);

Se ciò non è possibile va notificata entro trenta giorni mediante Raccomandata A/R a cura della scuola;

Il verbale è sempre in triplice copia:

una per il trasgressore (consegnata o notificata);

una per il verbalizzante

una per la segreteria;

Entro trenta giorni dalla contestazione o notificazione l'interessato può far pervenire all'Autorità competente scritti difensivi e documenti e può chiedere di essere sentito dalla medesima autorità.

1. Nei casi di violazione del divieto, i soggetti di cui all'art. 4 procedono alla contestazione immediata previo accertamento della violazione e redazione in duplice copia del relativo verbale utilizzando esclusivamente la modulistica dell'amministrazione scolastica.

In mancanza della contestazione personale al trasgressore, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati entro il termine di 30 giorni dall'accertamento, mediante raccomandata A/R.

La compilazione del verbale va previamente preceduta dalla numerazione progressiva e dalla personalizzazione con il timbro della struttura.

Ai sensi della normativa vigente, al personale dipendente dell'Ente scolastico è vietata la riscossione diretta della sanzione amministrativa.

Iter amministrativo definito da Accordo Stato-Regioni del 16.12.2004

Problemi nel caso di violazioni commesse da minorenni

Per quanto riguarda gli studenti minorenni, l'art. 2 della L. 689/1981, così recita:

Non può essere assoggettato a sanzione amministrativa chi, al momento in cui ha commesso il fatto, non aveva compiuto i diciotto anni o non aveva, in base ai criteri indicati nel codice penale, la capacità di intendere e di volere, salvo che lo stato di incapacità non derivi da sua colpa o sia stato da lui preordinato.

Fuori dei casi previsti dall'ultima parte del precedente comma, della violazione risponde chi era tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto.

Nella Scuola il minore è sottoposto alla vigilanza del Dirigente Scolastico, dell'insegnante o di altro personale della Scuola. La violazione al divieto di fumare andrebbe contestata al personale che aveva in quel momento l'obbligo di sorveglianza se non è in grado di dimostrare che non ha potuto impedire il fatto. Con la pubblicazione del presente Regolamento sul sito dell'Istituto e l'informativa effettuata dai Docenti e dal Dirigente Scolastico agli studenti e ai genitori nonché con la condivisione del Patto Educativo di Corresponsabilità e con altri interventi promossi nell'ambito dell'educazione alla salute ed inseriti nel POF, la Scuola ritiene di aver messo in atto nei confronti dei minori le azioni necessarie per renderli consapevoli della Legge e per non trasgredirla.

Pertanto nel caso del minore che non osservi il divieto di fumo, si considera la famiglia del minore quale responsabile del comportamento illecito del figlio o della figlia, ravvisandosi una colpa in educando e pertanto la famiglia sarà chiamata a rispondere/risarcire la Scuola.

Art. 8 - Azioni di prevenzione e informazione. Cura dell'intento educativo

I docenti responsabili del Centro di Informazione e Consulenza e dei progetti di "Educazione alla Salute" sono incaricati di coordinare, indirizzare e monitorare tutte le azioni che sul piano organizzativo, logistico, informativo e tecnico risultano indispensabili a rendere operativo il presente regolamento, soprattutto per quanto attiene alla prevenzione delle dipendenze, alla informazione sui rischi sanitari e alla tutela del diritto alla salute.

Art. 9 - Norme finali

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento è fatto rinvio alle disposizioni di legge vigenti.

Art. 10 - Entrata in vigore

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento, cessano di avere efficacia le norme con esso incompatibili.

Allegati alla procedura:

Allegato A: Verbale di contestazione della violazione del divieto di fumo.

Allegato B: Nomina incaricato alla verbalizzazione delle infrazioni.

Allegato C: Attribuzione funzioni di agente accertatore.

Allegato D: Comunicazione al Prefetto per mancata esibizione di ricevuta di versamento

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Beatrice Aimi



**ISTITUTO TECNICO ECONOMICO STATALE
"MACEDONIO MELLONI"**

Viale Maria Luigia, 9/a - 43125 - Parma
Tel 0521.282239 - Fax 0521.200567
info@itemelloni.gov.it - www.itemelloni.gov.it



Allegato A

Verbale N. _____

**VERBALE DI ACCERTAMENTO DI TRASGRESSIONE ALLE DISPOSIZIONI IN
MATERIA DI DIVIETO DI FUMO**

Legge 11 novembre 1975 n. 584 e successive modifiche

Il giorno _____ del mese di _____ alle ore _____ presso l'I.T.E. M. Melloni sita in Viale Maria Luigia 9/a 43125 Parma e precisamente presso _____

il sottoscritto/a _____ in qualità di delegato alla vigilanza, all'accertamento e alla contestazione delle violazioni al divieto di fumo, ha constatato che il/la Sig./Sig.ra _____ nato/a a _____

(Prov. di _____) il _____ residente a _____ in Via _____, così individuato da documento di identità _____ rilasciato

il _____ da _____ scadenza _____ **ha violato le**

disposizioni in materia di divieto di fumo, di cui all'art.1 della Legge 584/75, D.P.C.M. 14/11/75, art.51 Legge 3/2003 e/o del D.D.L. 12 settembre 2013, n. 104 art.4, in quanto:

Sono presenti e in grado di testimoniare: _____

- La violazione è stata commessa in presenza di donna in evidente stato di gravidanza ovvero in presenza di lattanti o bambini fino a 12 anni, nel qual caso la misura della sanzione è raddoppiata
- La violazione è stata immediatamente contestata al trasgressore, il quale ha dichiarato quanto segue _____

Il trasgressore sottoscrive di essere a conoscenza delle indicazioni a tergo del presente verbale.

IL TRASGRESSORE

IL DELEGATO ALLA VIGILANZA

Allegato A Verbale

INDICAZIONI UTILI AL TRASGRESSORE IN RELAZIONE ALLE MODALITA' DI PAGAMENTO

Ammontare della sanzione amministrativa

La sanzione amministrativa base ex art. 7 della Legge 11/11/1975 n. 584, come modificato dall'art. 1, comma 189 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ammonta ad un minimo di € 27,50 ad un massimo di € 275,00 ; in caso di ***circostanze aggravanti*** la sanzione amministrativa è raddoppiata ed ammonta pertanto ad un minimo di € 55,00 e ad un massimo di € 550,00.

Il trasgressore è informato che , a norma dell'art. 16 della Legge 20 novembre 1981, n. 689 è ammesso, **entro il termine di 60 giorni** dalla contestazione in via immediata (ovvero dalla notificazione degli estremi della violazione) al **pagamento di una somma pari al doppio del minimo** della sanzione prevista per la violazione accertata e cioè **€ 55,00**, ovvero **€ 110,00** in caso di violazione con circostanze aggravanti, con effetto liberatorio da ogni ulteriore responsabilità.

Modalità di pagamento (ART. 16 LEGGE 689/81 così come modificata dall'art. 6 bis Legge 125 del 24.07.2008)

Il trasgressore è ammesso a pagare l'importo in misura ridotta entro 60 giorni dalla data di contestazione o notificazione mediante

- A)** modello F23 Codice tributo 131T e indicando la causale del versamento (***Infrazione al divieto di fumo – Istituto scolastico I.T.E. MELLONI - Verbale N. ____ del ____***);
- B)** direttamente presso la Tesoreria Provinciale competente per territorio;
- C)** presso gli Uffici Postali tramite bollettino di conto corrente postale intestato alla tesoreria Provinciale competente per Territorio, indicando la causale del versamento (come sopra).

Al fine di concludere correttamente il procedimento sanzionatorio, copia della ricevuta di avvenuto pagamento deve essere consegnato al Direttore S.G.A. del I.T.E. Melloni a cura del trasgressore.

Rapporto e modalità di ricorso

Trascorsi inutilmente i termini di legge, il Dirigente Scolastico dell' I.T.E. M. Melloni , ai sensi dell'art. 17 della Legge 689/81, procederà a trasmettere copia del rapporto al Prefetto di Parma, presso il quale l'interessato potrà far prevenire memorie, scritti difensivi, documenti o chiedere di essere sentito entro trenta giorni dalla data di contestazione o notificazione.



**ISTITUTO TECNICO ECONOMICO STATALE
"M A C E D O N I O M E L L O N I"**

Viale Maria Luigia, 9/a – 43125 – Parma
Tel 0521.282239 – Fax 0521.200567
info@itemelloni.gov.it – www.itemelloni.gov.it



Allegato B

Prot. n.

Parma,

Al Docente Collaboratore
del Dirigente Scolastico

Oggetto: Individuazione dei soggetti verbalizzatori di contestazione infrazione divieto di fumo.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA la legge 16.01.2003 n. 3 sul divieto di fumo;

VISTO il D.L. 104/2013

VISTO l'incarico di collaboratore del Dirigente Scolastico conferito con prot.n.

_____ del _____;

INDIVIDUA

I docenti collaboratori del Dirigente Scolastico quali soggetti cui spetta procedere alla contestazione delle infrazioni.

Il verbale deve essere redatto in triplice copia:

- copia al trasgressore (inviata ai genitori);
- copia al verbalizzante;
- copia in segreteria.

La Dirigente Scolastica provvederà a emettere il provvedimento di sanzione amministrativa.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.sa Beatrice Aimi



**ISTITUTO TECNICO ECONOMICO STATALE
"M A C E D O N I O M E L L O N I"**

Viale Maria Luigia, 9/a – 43125 – Parma
Tel 0521.282239 – Fax 0521.200567
info@itemelloni.gov.it – www.itemelloni.gov.it



Allegato C

**Ai docenti
Agli alunni
Alle famiglie
Al personale ATA**

Oggetto: Attribuzione funzioni di agente accertatore in applicazione del Decreto Presidente Consiglio Ministri del 14.12.95.

E' abilitato ad effettuare gli accertamenti e le altre attività previste dalla Legge 689 del 24/11/1981 e successive modifiche e integrazioni, in ottemperanza al divieto di fumo nei locali in cui vige il divieto stesso e nelle aree esterne di pertinenza dell'Istituto, secondo quanto disposto dalla Legge n. 584/75 e sue successive modifiche, tutto il personale in servizio.

Il Dirigente Scolastico
dott. ssa Beatrice Aimi



**ISTITUTO TECNICO ECONOMICO STATALE
"M A C E D O N I O M E L L O N I"**

Viale Maria Luigia, 9/a – 43125 – Parma
Tel 0521.282239 – Fax 0521.200567
info@itemelloni.gov.it – www.itemelloni.gov.it



Allegato D

Al Sig. Prefetto della
Provincia di PARMA

Oggetto: Richiesta intervento per riscossione coattiva di sanzione comminata ai sensi della Legge 584/1975 (divieto di fumo) e dell'art. 51 della Legge 3/2003 (tutela dei non fumatori).

Ai sensi della Legge 11.11.1975, n. 584, si dà comunicazione che in data _____ è stato redatto, a carico di _____, nato a _____ il _____ e domiciliato in _____, verbale di accertamento di infrazione alla citata legge, che si trasmette in copia, da parte dell'incaricato dallo scrivente ai sensi del D.P.C.M. 14/12/1995.

Trascorsi i previsti 60 giorni, non è stata esibita la ricevuta del versamento dal trasgressore. Pertanto ai sensi di legge, si trasmette la pratica per le ulteriori iniziative di competenza di codesta Prefettura, ivi compresa l'eventuale riscossione coattiva.

Distinti saluti

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Beatrice Aimi